

## **Art 28 Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche**

**3.** Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a) , c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006.

**4.** Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101 , comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione Penale n. 26532 del 21.05.2008 e n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili (alias liquami), nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).

**5.** Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti -parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e provenienti da:

- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
- b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
- c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- e) stabilimenti idropinici;
- f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
- h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;
- l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg;
- n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;
- o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006. Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico medio di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.

**6.** Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla OGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa OGRM n. 874 del 24/07/2006.

**7.** Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U. LL.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispettata la previsione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro "temperatura".